

COLLANA DELLA SOCIETÀ DI STUDI VALDESI

45



COLLANA DELLA SOCIETÀ DI STUDI VALDESI - 45

---

**L'ITALIA FRA CRISTIANI,  
EBREI, MUSULMANI  
(SECOLI XVII-XVIII)**  
**Immagini, miti, vite concrete**

a cura di

Dino Carpanetto e Patrizia Delpiano

CLAUDIANA - TORINO

[www.claudiana.it](http://www.claudiana.it) - [info@claudiana.it](mailto:info@claudiana.it)

*Dino Carpanetto*, ha insegnato Storia moderna all'Università di Torino. Tra i suoi libri: (con Giuseppe Ricuperati) *L'Italia del Settecento. Lumi, trasformazioni, crisi*, Laterza, Roma-Bari 1986 (trad. inglese 1987); *Divisi dalla fede. Frontiere religiose, modelli politici, identità storiche nelle relazioni tra Torino e Ginevra (XVII-XVIII secolo)*, Torino, Utet Libreria 2009; *Nomadi della fede. Ugonotti, ribelli e profeti tra Sei e Settecento*, Claudiana, Torino 2014.

*Patrizia Delpiano*, insegna Storia moderna all'Università di Torino. Tra i suoi libri: *Il governo della lettura. Chiesa e libri nell'Italia del Settecento*, Il Mulino, Bologna 2007 (trad. inglese 2018); *La schiavitù in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2009 (trad. araba 2012); *Liberi di scrivere. La battaglia per la stampa nell'età dei Lumi*, Laterza, Roma-Bari 2015.

#### **Scheda bibliografica CIP**

L'Italia fra cristiani, ebrei, musulmani (secoli 17.-18.) : immagini, miti, vite concrete / a cura di Dino Carpanetto e Patrizia Delpiano

Torino: Claudiana, 2020

235 p.; 24 cm (Società di Studi Valdesi - 45)

ISBN 978-88-6898-303-1

1. Italia – Storia religiosa – Sec. 17.-18.

945.07 (ed. 22) – Storia. Italia. Periodo della dominazione spagnola e austriaca, 1527-1796



Progetto sostenuto con i fondi otto per mille della Chiesa Valdese (Unione delle chiese valdesi e metodiste).

© Società di Studi Valdesi

Per la presente edizione

© Claudiana srl, 2020

Via San Pio V 15 - 10125 Torino

Tel. 011.668.98.04

info@claudiana.it - www.claudiana.it

Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Ristampe:

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1 2 3 4 5

Stampa: Stampatre, Torino

Copertina: Vanessa Cucco

Impaginazione volume: Valeria Fontana

In copertina: *Illustrations de Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde*, Picart Bernard (1673-1733), Bibliothèque nationale de France

# *Nihil esse respondendum:* il “silenzio istituzionale” come fonte di nuovi diritti identitari in Età Moderna

Gian Luca D'Errico\*

L'attività della Congregazione *De Propaganda Fide* fin dalla sua istituzione, nel 1622, venne sottoposta alla supervisione del pontefice attraverso le prerogative accordate alle diverse congregazioni romane. I problemi – in terra di missione – relativi a questioni teologico-dottrinali venivano trasmessi e discussi nella Congregazione del Sant'Uffizio, mentre quelli concernenti la disciplina ecclesiastica erano sottoposti alla Congregazione del Concilio o a quella dei Vescovi e Regolari<sup>1</sup>. La riflessione proposta si sofferma sulle questioni teologico-dottrinali discusse dai cardinali inquisitori, in particolare sui quesiti inviati dai missionari alla Congregazione *De Propaganda Fide* e che, per una questione di giurisdizione, potevano essere risolti “solo e soltanto” dal Sant'Uffizio (a parte rare eccezioni, come nel caso in cui i cardinali erano membri di entrambi i dicasteri e il problema veniva risolto nella prima sede): si tratta dei *Dubia circa sacramenta*, una fonte ben nota e già studiata, anche se talmente ricca che può essere interrogata su diversi piani di lettura<sup>2</sup>. Il potenziale di questi documenti deriva dalla loro stessa

---

\* gianluca.derrico@unibo.it

<sup>1</sup> Il presente contributo è un'anticipazione di un lavoro più vasto su cui sto conducendo le ricerche; per queste ragioni le fonti selezionate sono ancora lacunose in termini di approfondimenti bibliografici, di comparazione archivistica e di distribuzione cronologico-geografica. La letteratura sulla Congregazione *De Propaganda Fide* è molto vasta, per quanto riguarda la morfologia e le prerogative di questo dicastero nell'attività missionaria, si rimanda ora alla recente pubblicazione: G. PIZZORUSSO, *Governare le missioni, conoscere il mondo del XVII secolo. La Congregazione Pontificia De Propaganda Fide*, Ed. Settecittà, Viterbo 2018. Per quanto riguarda il ruolo della Congregazione del Concilio in terra di missione, si veda il progetto di ricerca – e tutte le iniziative a esso correlate – diretto da B. ALBANI, *Governance of the Universal Church after the Council of Trent*, presso il Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main ([https://www.rg.mpg.de/research/governance\\_of\\_the\\_universal\\_church](https://www.rg.mpg.de/research/governance_of_the_universal_church)).

<sup>2</sup> Il contributo più importante su questo tema/fonte rimane ancora il lavoro di P. BROGGIO, C. DE CASTELNAU-L'ESTOILE, G. PIZZORUSSO (Eds.), *Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde: la Curie romaine et les Dubia circa sacramenta*, “Mélanges de l'École française de Rome, Italie et Méditerranée”, t. 121, I (2009), pp. 5-217.

morfologia, dai contesti “problematici” in cui vennero prodotti e dal ruolo che assunsero i sacramenti, in particolare il battesimo e il matrimonio, per i vincoli che ne scaturivano in termini di “appartenenza” o di “esclusione”<sup>3</sup>. Si potrebbe parlare di una fonte *ad hoc* per le argomentazioni che si intendono sviluppare. Non è un caso infatti che numerosi responsi rilasciati dal Sant’Uffizio alla Congregazione *De Propaganda Fide* riportano la dicitura “*nihil esse respondendum*”, una sottile strategia adottata dall’Inquisizione romana per non creare pericolosi precedenti giuridici, ma lasciare, allo stesso tempo, un margine di manovra ai missionari e ai fedeli alle prese con l’amministrazione dei sacramenti in terre dove convivevano o coesistevano diverse confessioni. Due principi fondamentali sembrano essere alla base delle preoccupazioni del Sant’Uffizio: perseverare l’arbitrarietà papale riservando solo e soltanto al pontefice la possibilità di eludere le norme, da qui il *nihil esse respondendum*, cioè la prassi di non formalizzare un’eccezione – attraverso una risposta codificata – a cui ci si possa appellare in un futuro caso analogo; disincentivare i fedeli ad abbracciare altre confessioni e incrementare l’appartenenza degli “infedeli” alla Chiesa di Roma attraverso l’espedito della salvezza delle anime.

## 1. Un emblematico silenzio sul caso di “battesimo superstizioso” nei Balcani

Sono molteplici i casi che si possono mostrare a titolo di esempio, ma si è dovuta operare una ristretta selezione, cercando di enfatizzare gli elementi più significativi. La metodologia di analisi è stata incentrata sulla comparazione di due strategie adottate da Roma per rispondere ai quesiti problematici giunti dalle terre di missione: il silenzio – o le varie forme di “elusione” – e le risposte concrete (i *decreta* o le lettere circolari). La riflessione ha tentato un’indagine sullo “spazio intermedio” che si configura fra le “norme” e le “eccezioni” come luogo di re-definizione dell’appartenenza e conseguente esclusione. Il primo caso su cui focalizzare l’attenzione – una vicenda già nota, ma estremamente significativa ai fini del presente esame – riguarda un dubbio del 1683 posto dai missionari operanti nei territori balcanici inviato alla Congregazione *De Propaganda*

---

<sup>3</sup> Sul ruolo dei sacramenti in questi termini, fondamentale ora la ricerca di B. POMARA SAVERINO, *Rifugiati. I moriscos e l’Italia*, Firenze University Press, Firenze 2017.

*Fide* e girato subito al Sant'Uffizio<sup>4</sup>. I missionari chiedevano a Roma come dovevano comportarsi nei confronti degli infedeli – in queste zone si può parlare di multi-appartenenza confessionale – che pretendevano, anche in modo estremamente persuasivo, il battesimo dei propri neonati per proteggerli dalle malattie e dagli animali selvaggi, prefigurandosi di fatto il “reato” di *Irreverentia Sacramenti Baptismi*, cioè l'uso superstizioso del battesimo, pratica già condannata dall'Inquisizione all'inizio del XVII secolo in quanto considerata sacrilega<sup>5</sup>. Il pontefice in carica, Innocenzo XI Odescalchi, convocò per l'occasione due diverse commissioni. La prima composta da otto qualificatori, esperti di teologia e di diritto canonico, si concluse con un nulla di fatto: i pareri favorevoli alla concessione del battesimo agli infedeli erano esattamente pari a quelli contrari (4 *versus* 4). Da qui l'esigenza di convocarne una seconda composta da dieci cardinali chiamati a esprimersi su una relazione redatta dal teologo del papa, Ludovico Marracci, chierico regolare della Madre di Dio, eminente arabista e confessore di Innocenzo XI. In questa seconda sessione i cardinali inquisitori contrari alla concessione del battesimo “superstizioso” erano di numero superiore rispetto ai favorevoli (6 *versus* 4), tuttavia la decisione del pontefice non fu coerente con l'esito della consultazione. La relazione redatta da Ludovico Marracci, che esprimeva un parere favorevole, giocò un ruolo determinante in ultima istanza, senza contare la fiducia incondizionata che Innocenzo XI accordava al suo confessore<sup>6</sup>. Ma al di là dei noti e complessi equilibri curiali del pontificato Odescalchi, degne di nota furono le argomentazioni che Ludovico Marracci addusse per confutare, punto per punto, i pareri negativi espressi sia dai qualificatori che dai cardinali<sup>7</sup>. Forte delle proprie competenze teologiche e mol-

<sup>4</sup> G.L. D'ERRICO, *Il ruolo di Ludovico Marracci nelle congregazioni del Sant'Uffizio e dell'Indice: consultore, censore o interprete di un cambiamento?*, in: ID. (a cura di), *Il Corano e il pontefice. Ludovico Marracci fra cultura islamica e Curia papale*, Carocci, Roma 2015, pp. 30-47.

<sup>5</sup> Ivi, p. 44.

<sup>6</sup> Sul rapporto fra Innocenzo XI e Ludovico Marracci, si veda ora, F. BUSTAFFA, *Confessore e “consigliere”. Intorno a padre Marracci e Innocenzo XI*, in: *Il Corano e il pontefice* cit., pp. 48-66.

<sup>7</sup> Sulla contrapposizione fra una parte autorevole del collegio cardinalizio e Innocenzo XI rimane ancora un punto di riferimento il saggio di G. SIGNOROTTO, *Lo squadrone volante. I cardinali “liberi” e la politica europea nella seconda metà del XVII secolo*, in: G. SIGNOROTTO, M.A. VISCEGLIA (a cura di), *La corte di Roma tra Cinque e Seicento “Teatro” della politica europea*, Bulzoni, Roma 1998, pp. 93-137, ma anche il più recente G.L. D'ERRICO, *Truth and Justice in a «Forest of Thieve». The Heresies of Giovanni Battista De Luca and the Documents*

to abile nell'enfatizzare le contraddizioni del diritto canonico, un *corpus* ormai inadeguato per rispondere alle problematiche poste in essere dal tempo, Marracci portò all'estremo tutte le tesi che riguardavano l'abuso “lecito” dei sacramenti – delle “eccezioni” ormai acquisite, parlando, ad esempio, dei matrimoni che si celebravano dove il coniuge ormai anziano non avrebbe potuto proliferare; del battesimo delle figlie delle meretrici, che, come è noto, avrebbero con molta probabilità seguito il “mestiere” della madre; del battesimo dei feti abortivi, *sub conditione*, senza avere la certezza della presenza dell'anima; dell'estrema unzione impartita a persone ormai prive di sensi senza sapere se siano cattolicamente ben disposti o delle assoluzioni dei peccatori che si presume siano realmente pentiti e si condannano dunque alla morte eterna. Marracci non si espresse sui pareri positivi con riserva rilasciati dai consultori e cardinali, per i quali i neonati si potevano battezzare ma solo con il consenso dei genitori, in un'accezione cattolica, oppure, dopo battezzati, andavano immediatamente sottratti alle famiglie e cresciuti cattolicamente. Infine, in caso di pericolo di morte imminente, il battesimo era pacificamente lecito. I pareri positivi con riserva fanno senz'altro riflettere per ciò che comportava l'amministrazione del battesimo sul piano “esteriore” dell'appartenenza, ben più complesse sono le argomentazioni che Marracci sviluppa fin dalle prime battute della relazione. Il chierico sostiene la tesi per cui il battesimo era legittimo, a prescindere dal motivo addotto, e che i missionari erano tenuti ad amministrarlo in nome della carità nei confronti degli infanti; non si configurava alcuna *irreverentia* se si amministrava il sacramento con la convinzione di un'utilità spirituale. «[...] Non solum valide, sed etiam licite posse, imo debere ex charitate iisdem infantibus baptismum ministrari», scriveva dunque Marracci<sup>8</sup>. Un esempio complesso di dialettica fra amico-nemico, i missionari e gli infedeli, teorizzata da Carl Schmitt, una dialettica fra specifici gruppi di appartenenza e lo straniero, l'esterno. Nel corso della storia dell'Occidente, scrive Paolo Prodi, assistiamo a una graduale rottura che prende il via dal mondo ebraico, con il distacco di Dio dal governo diretto dello Stato e che si sviluppa nel cristianesimo in Europa:

---

*of the Roman Inquisition*, in: “Max Planck Institute for European Legal History Research Paper Series”, No. 2016-09, Frankfurt am Main 2016 (<https://ssrn.com/author=2608640>).

<sup>8</sup> Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF), ASO, *Dubia circa Baptismum*, Vol. I, Fasc. 22, c.484v, cfr. G.L. D'ERRICO, *Il ruolo di Ludovico* cit., p. 45.

i fattori generatori di appartenenza, di identità collettiva (stirpe, lingua, cultura, potere politico, religione) in qualche modo si separano e inizia tra di loro una dialettica prima ignota. Nasce, come società di tipo nuovo, la Chiesa in cui le nazioni coesistono in un'unica patria fondata sulla fede in Cristo e sulla nuova legge evangelica sino alla maturazione della dottrina delle due città di sant'Agostino. Ciò ha permesso di superare la contrapposizione elementare tra il "forestiero" [...] e il cittadino<sup>9</sup>.

Non si possono conoscere le intime ragioni che portarono Innocenzo XI Odescalchi a disattendere l'ultimo esito della commissione cardinalizia, accordando ai missionari – attraverso la formula *nihil esse respondendum* – la possibilità di procedere autonomamente secondo ragione, fede e buon senso, bisogna infatti tener presente i rischi che i religiosi potevano correre in quelle terre nell'assumere posizioni intransigenti. Non si può, d'altra parte, ignorare come in queste circostanze si venga a configurare una dialettica, con tutte le contraddizioni e le tensioni del caso, che ridefiniscono i criteri di appartenenza e delle identità collettive.

## 2. Francisco Suárez, la peste, la confessione epistolare e la dissimulazione di Roma

L'arbitrarietà nel governo universale della Chiesa rappresenta la nota distintiva dell'assolutismo papale, uno *status* che trova fondamento nella dimensione escatologica della stessa Chiesa di Roma, nella visione della storia dell'umanità come storia della salvezza. Questa riguarda indistintamente ogni essere umano e di cui la sola Chiesa cattolica recrimina l'arbitrio, la spinta missionaria e il preciso intento delle conversioni di massa – anche forzate – ne sono parte integrante. A tal fine, storicamente, si è configurata la strategica coesione con il trono, ma anche l'intima distanza (e la presunta superiorità) rispetto a tutti gli ordinamenti umani che trovano legittimità nella legge positiva. La Chiesa si pone l'obbiettivo di risolvere i paradigmi posti in essere dal vissuto concreto dell'umanità, e lo deve fare cercando di tener fermo il principio della salvezza delle anime, scendendo a compromessi con le vicissitudini peculiari dei singoli gruppi

---

<sup>9</sup> P. PRODI, *Introduzione: evoluzione e metamorfosi delle identità collettive*, in: P. PRODI, W. REINHARD (a cura di), *Identità collettive tra Medioevo ed Età Moderna*, CLUEB, Bologna 2002, p. 17.

di appartenenza. Come il caso dei missionari nelle terre balcaniche dove si tenne conto di tutelare l'incolumità dei religiosi. Il tema dell'incolumità divenne un problema estremamente nevralgico per l'amministrazione del sacramento della confessione, soprattutto nei frequenti periodi di peste che attanagliarono l'Europa fra il XVI e il XVII secolo, dove il rischio di contagio era molto alto per i confessori che attendevano alla confessione auricolare degli ammorbatati. Sul tema della confessione si sviluppò una casistica molto articolata dopo il Concilio di Trento e, in questo contesto, i gesuiti si distinsero per la loro teologia morale “probabilistica”, in cui si accordava un'ampia derubricazione dei casi di coscienza; una teologia, come scrive Adriano Prosperi, dal perdono assai facile<sup>10</sup>. Diversi teologi attivi tra il XVI e il XVII secolo, fra cui spicca per prestigio e per autorevolezza il nome di Francisco Suárez, gesuita afferente alla Scuola di Salamanca e punto di riferimento per la Chiesa di Roma in virtù dell'imponente opera *De legibus ac Deo legislatore* (1612), cercano di porre rimedio al pericolo di contagio dei confessori, avanzando l'ipotesi di assolvere il penitente attraverso la confessione epistolare, una proposta che venne condannata da Clemente VIII con decreto del Sant'Uffizio il 20 giugno 1602<sup>11</sup>. Roma assunse una strategia disomogenea nei confronti dei trattati di teologia morale che minavano non tanto l'assolutismo papale quanto l'arbitrarietà, stampando e pubblicando testi – dunque lasciando una testimonianza scritta – che accordavano ai religiosi una certa libertà interpretativa nell'amministrazione dei sacramenti in circostanze critiche. La censura fu adoperata di frequente nei confronti dei testi di teologia – anche di cattolici – che oltrepassavano i margini di manovra concessi dal diritto ecclesiastico e dalla legge canonica. Analogamente a quanto si verificava per rispondere ai problemi posti dai *Dubia circa sacramenta*, poteva accadere che un libro “pericoloso”, per convenienza e opportunità, venisse tollerato con tacite strategie di simulazione e dissimu-

---

<sup>10</sup> A. PROSPERI, *La vocazione. Storie di gesuiti tra Cinquecento e Seicento*, Einaudi, Torino 2016, p. 51. Per quanto riguarda la casistica o più in generale il probabilismo dei gesuiti e la nota reazione polemica (e derisoria) di Blaise Pascal attraverso le lettere *Provinciales*, si veda ora: C. GINZBURG, L. BIASORI (Eds), *A Historical Approach to Casuistry. Norms and Exceptions in a Comparative Perspective*, Bloomsbury, London 2018.

<sup>11</sup> Gli studi su Francisco Suárez sono molto vasti, si rimanda ancora a G. AMBROSETTI, *La filosofia delle leggi di Suárez*, Studium, Roma 1948; R. DE SCORRAILLE, *François Suárez de la Compagnie de Jésus*, 2 voll., P. Lethieuleux, Paris 1912-1913; A. MOLINA MELIÀ, *Iglesia y estado en el Siglo de Oro Español. El pensamiento de Francisco Suárez*, Universidad, Secretariado de Publicaciones, Valencia 1977.

lazione, anziché formalizzare pubblicamente la proibizione. Fu il caso, ad esempio, di un'opera del già citato Francisco Suárez, il *Commentariorum ac Disputationum in tertiam partem Divi Thomae*, edito per la prima volta nel 1602, dove il gesuita, contravvenendo al decreto del Sant'Uffizio voluto da Clemente VIII, aveva riproposto la dottrina secondo la quale si potevano verificare delle circostanze particolari per cui era lecito procedere alla confessione scritta o per interposta persona<sup>12</sup>. L'opera venne proibita con la formula *donec corrigatur* nel settembre del 1609, ma la questione non terminò lì. Nel 1655 venne dato alle stampe a Lione un trattato *De vera intelligentia auxilii* sempre sotto il nome di Francisco Suárez, sul tema della "grazia" (da non confondere con il trattato omonimo, contemporaneo ed edito sempre a Lione del gesuita Théophile Raynaud, ma che verrà censurato in separata sede), e che circolava liberamente nei territori della Corona iberica. Nel fascicolo dove è custodita la severa censura redatta da Pietro Sforza Pallavicini contro il *De vera intelligentia auxilii* di Francisco Suárez, si trova una supplica dell'ambasciatore della Suprema a Roma, Francesco Cabrera, del 1656:

Don Francisco de Cabrera del Consiglio della General Inquisitione di Spagna spone alla Santità Vostra come havendosi fatta prohibitione per diversi decreti della felice mem. di Paulo V, Urbano VIII et ultimamente d'Innocentio X che non s'escrivesse ne imprimesse nesun libro tocante la materia de auxilijs l'anno passato del 1652 se imprese in Leon de francia il secondo tomo de gratia del Padre Francisco Suárez della Compagnia di Gesù, il qual libro tutto tratta di detta materia, et havendo il suo Authore quando lo scrisse dommandata licenza per imprimerlo, gli fu negata dalla felice memoria di Paulo V come consta d'una lettera del Cardinale Burghesio, che sta impresa nelle opere di detto authore, et havendo l'oratore dato parte alla felice memoria d'Innocentio X per sapere si era intentione di sua Santità che questo libro si permettesse, o si lasciasse correre in Spagna, o se si raccogliesse in conformità di quello che dispongono detti decreti, rispose che per all'ora se dissimulasse perché si credeva chi in detto libro c'eranno alcune dottrine utili per convincer li errori di Cornelio Jansenio, e che per altra parte non conveniva il permetterlo per non dar occasione a che se scrivesse in questa materia et in virtù di questo ordine, sin

<sup>12</sup> Il caso è riportato in G.L. D'ERRICO, «Un'anatomia dell'anima come esigenza del nuovo individuo». *La Scuola di Salamanca e il dibattito teologico-giuridico scaturito dalla Riforma protestante fra XVI e XVII secolo*, in: S. NEGRUZZO (a cura di), *Le università e la Riforma protestante. Studi e ricerche nel quinto centenario delle tesi luterane*, il Mulino, Bologna 2018, pp. 301-321.

hora si è dissimulato in Spagna non ostante che quelli che sono d’opinione contraria hanno fatto diverse istanze per la sua prohibitione, o che se li conceda licenza per rifiutare o contraddire la dotrina di detto libro, et stando in questo stato questa materia, l’anno passato del 1655, uscì impresso altro libro de concordia liberi arbitrii et gratiae in nome di detto Authore [...] <sup>13</sup>.

Nel dibattito sul tema *De auxiliis*, ciò che appare importante è la testimonianza offerta dalla supplica di Cabrera sulle strategie romane, anche in tema di libri proibiti, di elusione delle norme per convenienza e opportunità, come una storia parallela a quella dei *Dubia circa sacramenta*. Si potrebbe parlare di interstizi istituzionali, dettati come si è visto da una matrice escatologica, ma con conseguenze non sempre prevedibili, e che di fatto permettono di plasmare e di ridefinire il concetto sociologico di “appartenenza” in virtù di una dimensione dialettica, pluridirezionale e dinamica fra centri di potere e le diverse comunità presenti sul territorio.

### 3. Casistica, sacramenti e *nihil esse respondendum*

Dopo la disamina circa le dinamiche che caratterizzarono l’arbitrarietà del papato dell’Età moderna in chiave assolutistica, provocando quelli che si sono definiti “interstizi istituzionali”, sarà forse opportuno soffermarsi sulle “categorie” dell’appartenenza, sulla loro evoluzione e su quali fattori principali incisero – e in che proporzioni – nelle mutazioni che subirono queste categorie nel corso dei secoli. Confessione, cultura, territorio, economia, vita o morte, sono molteplici gli elementi che entrarono in gioco in quel delicato processo che a vario titolo toccava l’amministrazione dei sacramenti e per cercare di coglierne la complessità, non si può far altro che riprendere in mano le fonti storiche. La tutela del sostentamento economico di particolari categorie sciali “esposte” e costrette a disattendere le prescrizioni ecclesiastiche, divenne per la Chiesa di Roma una questione da risolvere su un piano prettamente pragmatico più che teologico. Al dubbio sottoposto, nel 1673, da Jacques Billy, rettore della chiesa di Santo Stefano nel marchesato di Courtomer, nel nord della Francia, in cui veniva richiesto se i domestici cattolici di un signore calvinista che somministravano carne in tempo di quaresima e nei giorni proibiti, potevano essere

---

<sup>13</sup> ACDF, *St. St.*, F1-3, c. 132r. Cfr., G.L. D’ERRICO, «*Un’anatomia dell’anima...*» cit., p. 317, nota 55.

assolti nel foro sacramentale, la Congregazione rispose, il 6 settembre del 1673, con un perentorio *nihil esse respondendum*. Dall'assenza di fonti circa il dibattito sul caso, si può dedurre che fu una decisione presa senza troppa tensione<sup>14</sup>. Con un simile approccio venne risolto il dubbio del 1702, in cui si chiedeva se fosse lecito per i cattolici inglesi far parte della flotta regale impiegata nel commercio marittimo e nella pesca, essendo obbligati però a prestare giuramento in coscienza di credere in Anna (Stuart) come l'unica vera e legittima regina del Regno d'Inghilterra e di tutti i territori ad esso connessi. «[...] *non esse expediens respondere per publicum decretum, et quatenus esset respondendum, Negative*», con queste poche parole la Congregazione risolse un dubbio che in realtà sottendeva annose questioni di vecchia data, in particolare, veniva riproposto il problema del giuramento che, come è noto, fu uno dei terreni più insidiosi nel rapporto fra Chiesa anglicana e papato<sup>15</sup>. Non vi fu bisogno di scomodare i teologi del pontefice per negare una pericolosa eccezione, soprattutto se formalizzata in un decreto pubblico, ma non si escluse, allo stesso tempo, l'ipotesi di non rispondere per tutelare il sostentamento economico dei marinai cattolici impiegati nelle flotte inglesi. Le argomentazioni riportate nella lettera circolare del 12 marzo 1747 della Congregazione *De Propaganda Fide*, per ordine di Benedetto XIV Prospero Lambertini, diretta ai vescovi dell'Albania furono altrettanto esemplari<sup>16</sup>. Questi infatti avevano richiesto a Roma come comportarsi con i cattolici abitanti in quelle terre che in tempo di pace, nonostante le ammonizioni, si dedicavano al traffico di

<sup>14</sup> ACDF, (D. V. D. V. 1669-1707) 11, cc. 76r-79v. «Pro Jacobo Billi Sacerdote gallo Rettore di S. Stefano, di Courthomer Diocese Sagren in Francia consulta se deve dare l'assoluzione della quale vien richiesto da molti domestici e servitori d'un Signore di quelle parti di grande autorità heretico Calvinista suo Parochiano per haverle somministrato, e per somministrargli carne in giorni prohibiti, stando l'oratore perplesso atteso che molti theologi tengonol'affirmativa, e la negativa. Die 6 Septembris 1673 fuit dictum nihil esse respondendum» (c.78v).

<sup>15</sup> ACDF, *St. St.*, (D. V. D. V. 1669-1707) XXXIII, c. 371r: «Dalla Santità Vostra è stato consegnato a me Assessore il seguente quesito: Queritur, an permulti Angli Catholici rem Nauticam, et Piscatoriam exercentes, praecipue in litore Cornvalliae, et Devoniae (quae duae Provinciae subsunt Vicariatui Wallensi) possint licite servire in Classe Regina, et praestare sequens Juramentum. Ego N. N. declaro, quod in Conscientia credam Reginam Annam esse veram, et legitimam Regni Angliae, et omnium Terrarum ab eodem Dependendum Reginam, et ut tali iuro, et uoveo veram, et perpetuam fidem. Ita me Deus adiuvet. Domini Consultores fuerunt in voto, non esse expediens respondere, et quatenus esset respondendum, negative».

<sup>16</sup> Sulla figura e la concezione del governo universale di Prospero Lambertini, si rimanda alla raccolta di saggi in M.T. FATTORI (a cura di), *Storia, medicina e diritto nei trattati di Prospero Lambertini Benedetto XIV*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2013.

armi con i turchi. Contro ogni ragionevole supposizione, considerando il fatto che non erano passati molti anni dall’assedio di Vienna (1683), Roma accordò ai cattolici albanesi la possibilità di trafficare materiale bellico con i turchi, imponendo limitazioni sulle armi da fuoco pesanti (“mortari, bombe, cannoni, palle per i medesimi, e numero considerabile di archibusi”). In questo modo vengono riportate le motivazioni:

Ponderatosi pertanto maturamente da Sua Beatitudine l’Esposto con tutte le sue circostanze, previo anche il parere di alcuni Signori Cardinali, e Teologi da essa consultati su la materia proposta, e considerato per una parte, che il portare al Turco, quando non v’è guerra fra i Cristiani, ed esso, e quando si tratta di una discreta quantità de sopraddetti generi, è un azione di sua natura indifferente, purché non venga viziata dalla prava intenzione di nuocere ai Cristiani, e considerato per l’altra parte che i poveri Cattolici Albanesi sono sudditi del Turco, e che fanno il traffico delle mentovate cose per sostentare se medesimi, e le proprie famiglie, e per poter essere in grado di avere il bisognevole per pagare agli Infedeli Dominanti i pesi, ed il tributo, senza il qual pagamento sarebbero rovinati. Come pure considerato, che provenendo la proibizione di somigliante trasporto, e traffico da una legge Ecclesiastica, la quale nell’accennato caso non obbliga con tanto incomodo. E persuasa in oltre la Santità Sua, che detti Albanesi Cattolici, non facciano, conforme si è pur motivato poc’anzi, tal commercio con intenzione di nuocere ai Cristiani, o col prevedere, che sia per derivare un grave danno ai Cristiani, si è compiaciuta di comandare, che per il canale di questa S. Congregazione si significhi a V. S., che Ella non inquieti i poveri Cattolici, se portano nelle loro barche ai Turchi fuori dall’occasione di guerra tra essi, ed i Cristiani, discreto numero di Moschetti, Pistole, Sciabole, Spade, Migliarine, polvere, acciaio, ferro, ottone, bronzo, cordame, e attrezzi di Naviglio si mercantile, che da guerra. [...]<sup>17</sup>.

La decisione del pontefice venne supportata dai pareri favorevoli dei cardinali e dalle relazioni dei teologi; questi ultimi, infatti, argomentarono il giudizio positivo appellandosi all’autorità dei “dottori” della Chiesa, con celebri citazioni come le *Stravaganti* di Giovanni XXII, il *De Censuris* di Alterio, i privilegi concessi, in tale materia, da Sisto IV e Giulio II ai genovesi e quelli di Martino V ai veneziani, confermati dal Sairo nel *De Censuris* e dal cardinal Toledo nelle *Istruzioni Sacerdotali*. E ancora Mendoza, Diana, Reginaldo, Navarro, Leander, la *Theologia Bellica* di Thoma Schiara, il *Manuale Missionariorum Orientalium* di Carolus Franciscus a Breno,

<sup>17</sup> ACDF, *St. St.*, (D. V. D. V. 1731-1753) 1747 XII, c. 336r (nuova numerazione a matita).

Ugolino, Castro Paolo, Bonacina, le *Institutiones morales* di Juan Azor, e infine lo *Jus Ecclesisticum Universum* di Franz Schmalzgrueber<sup>18</sup>. Dunque, nei territori di confine o di missione, dove di frequente si configuravano le coesistenze di diverse collettività etnico-religiose con gruppi dominanti rispetto ad altri, le direttive romane oscillavano fra *extrema ratio* e senso della realtà: come il caso dell'autorizzazione al traffico d'armi per i cattolici albanesi con i musulmani per sopportare i pesi del fisco, analoghe furono le circostanze configurate nei territori multi-etnico/confessionali intorno alla disciplina matrimoniale; per l'Europa, in particolare per le terre dell'Impero, le ricerche di Cecilia Cristellon rimangono un punto di riferimento<sup>19</sup>. I cattolici armeni in Persia sono da considerare un caso di per sé problematico, considerando il fatto che troveranno un primo riconoscimento solo sotto il pontificato di Leone XII nel 1830; per lungo tempo infatti gli armeni cattolici rimasero direttamente soggetti a un delegato apostolico di Roma, senza avere un proprio patriarcato<sup>20</sup>. A differenza delle altre componenti religiose presenti nell'Impero ottomano (chiamate *Millet*), come i greci ortodossi, i cattolici armeni, in quanto sprovvisti di un'indipendenza religiosa, non potevano godere degli stessi diritti civili<sup>21</sup>. Appartenere alla comunità armena in quel tempo sottendeva problematiche endogene ed esogene; una testimonianza significativa ci viene fornita dal memoriale inviato da Firenze al pontefice nel 1736 dal venticinquenne persiano Gregorio Agdollo Sceriman. Il giovane chiedeva la licenza di poter prendere la propria compagna fiorentina per moglie, con cui aveva già avuto due figli, e di considerare nullo lo sponsale celebrato con una bambina di nove anni quando, ancora adolescente, era in Persia nella regione di Isfahan (attuale Iran centrale). In tale circostanza Gregorio era stato costretto dalla madre a stipulare lo sponsale in virtù degli accordi presi con le famiglie. Il ragazzo aveva poi abbandonato la Persia e, dopo aver girovagato l'Europa, si era stabilito a Firenze dove aveva avviato un'atti-

<sup>18</sup> Ivi, cc. 307r-312r.

<sup>19</sup> C. CRISTELLON, *La carità e l'eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento (1420-1545)*, il Mulino, Bologna 2010.

<sup>20</sup> R. AUBERT, J. BECKMANN, R. LILL, *Storia della Chiesa. Tra Rivoluzione e Restaurazione (1775-1830). Secolarizzazione – Concordati – Rinascita teologico-spirituale*, H. JEDIN (Dir.), Vol. VIII/1, Jaca Book, Milano 2002 (1997), p. 213.

<sup>21</sup> Per quanto riguarda la convivenza delle diverse componenti etnico-religiose nei territori dell'Impero Ottomano, si veda ora F. DONELLI, *Islam e pluralismo. La coabitazione religiosa nell'Impero Ottomano*, Le Monnier Università, Firenze 2017.

vità, era diventato un'autorevole mercante d'arte, e “messo su famiglia”<sup>22</sup>. La vicenda è molto articolata e un gran numero di consultori e teologi del Sant'Uffizio si prodigarono per accordare lo *status* di uomo libero a Gregorio Agdollo Sceriman, con predominio assoluto della dottrina di Thomas Sánchez, espressa nel trattato *De Matrimonio*<sup>23</sup>, ma uno dei motivi che i consultori riportarono per giustificare l'annullamento dello sponsale merita particolare attenzione:

In prova poi della pretesa nullità de sponsali contratti in Persia, esibisce una fede del Sacerdote Stefano figliolo del fù Babich di Jspahan Giolfalese, in cui asserisce, che in Jspahan li Giolfalesi cattolici Armeni ammettono il Concilio di Trento, e fanno in materia, che se un figliolo non è ancora pervenuto all'età di 14 anni, e una figlia all'età danni 12 non resta valido il Matrimonio, come è costume degli Europei, e li sacerdoti cattolici per comandamento delli P.P. Missionari fanno li sponsali; alcune volte si fanno li sponsali avanti il tempo suddetto, a cagione del Re di Persia, il quale per forza rapisce le fanciulle, e le perverte, per ciò, quando si sente, che quelle sono in Matrimonio congiunte non più le rapisce, e per detto motivo permettono di farsi li matrimonij, però essi credono che non sia valido detto matrimonio, se non dopo, che saranno pervenuti all'età suddetta<sup>24</sup>.

La fonte non necessita di ulteriori commenti. Sono significative le “declinazioni dell'appartenenza” che gli stessi teologi e canonisti del Sant'Uffizio ci offrono nel cercare di argomentare i singoli casi o le persone coinvolte che, direttamente dal “campo”, sottopongono a Roma, con i loro “termini-concetto”, i *dubia* da sciogliere. In tal senso è significativa la famosa petizione del 1685 del Procuratore generale «di tutti li Cristiani neri, e pardi così del Regno di Portogallo, e di Spagna, come del Brasile et Indie Orientali, et Occidentali», Lourenço da Silva y Mendoga<sup>25</sup>. Grazie a questa affascinante personalità si ebbe la prima condanna ufficiale della schiavitù atlantica da parte di Roma, nel 1686, sotto il pontificato, non

<sup>22</sup> G. CORTI, *The Agdollo Collection of Paintings: an inventory of 1741*, “The Burlington Magazine”, Vol. 120, No. 904 (Jul. 1978), pp. 441-444.

<sup>23</sup> F. ALFIERI, *Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, il Mulino, Bologna 2010. Interessante notare che il Sant'Uffizio cercò di censurare parte del trattato, in particolare la sezione dedicata alla sessualità coniugale, cfr. pp. 347-360.

<sup>24</sup> ACDF, *St. St.*, UV 73, *Variorum Tom. III*, cc. 2v-3r.

<sup>25</sup> ACDF, *St. St.*, (D. V. D. V. 1669-1707) XXV, c. 239r. Il punto di riferimento bibliografico su questa vicenda rimane ancora il saggio di R. GRAY, *The Papacy and the Atlantic Slave Trade: Lourenço da Silva, the Capuchins and the Decisions of the Holy Office*, “Past & Present”, Vol. 115, Iss. 1 (May 1987), pp. 52-68.

a caso, di Innocenzo XI Odescalchi. Sollecitato dai missionari cappuccini operativi in America e in Africa, il procuratore espose nel nome degli stessi cristiani neri che

[...] essendo battezzati, et osservando tutti li precetti della Santa Madre Chiesa, et stando ubbidienti alla Santità Vostra, si trovano molto afflitti con l'occasione che li Cristiani bianchi li vendono in diverse parti, e ne fanno mercantia con gran abuso, e scandalo di tutte le Nationi per haver ottenuto un Breve Pontificio per tempo limitato, con concedendo fargli schiavi perpetui, come pretendono che siano, e così sempre li vendono della stessa maniera che se fossero animali essendo stati battezzati con l'acqua del Santo Battesimo, e non venendo da gente Hebraea, ne Gentile<sup>26</sup>.

I teologi e i cardinali del Sant'Uffizio, nello stilare le proposizioni di condanna della schiavitù, utilizzarono altri termini riferendosi alle persone africane non ancora battezzate: parlarono di “*nigros, aliosque sylvestres nemini infensos vi*”, “negri e altri selvaggi dalla natura docile”. Si assiste a una vera e propria transizione di appartenenze, che va ben oltre le grandi migrazioni territoriali; l'elemento antropologico generativo, l'acqua del “santo battesimo”, conferiva un nuovo *status* alla persona, non si trattava solo di carità e speranza come scriveva Ludovico Marracci, della “storia della salvezza”, ma liberava la “non-persona” dalle condizioni di appartenenza precedenti: animale da vendere, *silvester*, gentile ed ebreo.

#### 4. “Persona”, “identità” e “territorio”

Un ultimo caso di *Dubia circa sacramenta* si configura come una sorta di epilogo di quanto detto finora. Si è parlato delle terre di missioni, delle terre di confine, di luoghi di coesistenza multiconfessionale dove erano gli stessi sacramenti a trasformarsi in veri e propri confini, non solo fra un'appartenenza religiosa e l'altra, ma anche fra l'essere persona, a cui venivano riconosciuti i diritti civili, o l'essere qualcosa di diverso, se non addirittura un *silvester* o un animale. Il dubbio, infatti, riguarda i confini mentali, sacramentali, sociali all'interno del “villaggio”, di quelli che si possono definire veri e propri confini territoriali. Nel 1691 l'arcivescovo di Kalocsa in Ungheria, il cardinale Leopold Karl von Kollinitsch, presentò una supplica

<sup>26</sup> ACDF, *St. St.*, (D. V. D. V. 1669-1707) XXV, c. 239r.

spiegando che gran parte degli abitanti dell’Ungheria, dell’Austria e della Stiria erano rimasti vedovi in seguito allo sterminio dei cristiani operato dai turchi nella ritirata seguita all’assedio di Vienna; non si aveva la certezza della sorte di una grande moltitudine di persone, poiché i cadaveri rimasti insepolti erano irriconoscibili in quanto decomposti o mangiati dai corvi. Per questi motivi l’arcivescovo chiedeva di poter concedere nuove licenze matrimoniali agli abitanti vedovi di quelle terre, in quei villaggi dove è “moralmente impossibile” vivere senza consorte. Le conseguenze erano devastanti sia per l’anima di questi fedeli, in quanto si accomodavano in concubinato permanente, che per la Chiesa cattolica, poiché i predicatori eretici, accordando ai “villani” la possibilità di convolare a nuove nozze, questi mutavano religione, con grave perdita delle loro anime e di quelle dei figli che avrebbero senz’altro seguito l’eresia dei padri. Il cardinale dunque chiedeva a Roma l’autorizzazione a concedere nuove licenze matrimoniali tramite il nunzio o gli ordinari per ovviare questi problemi. I prelati discussero del caso senza arrivare a una decisione definitiva, d’altra parte il rischio di provocare una condizione di poligamia diffusa era molto alto; si limitarono a invitare il cardinale Kollinitsch a prendere tempo, e lo fecero – non a caso – in due distinte sedute, del lunedì e del martedì (“feria seconda” e “feria terza”), non il mercoledì, la “feria quarta”, o il giovedì, la più importante “feria quinta”, al cospetto del pontefice, cioè le due congregazioni settimanali in cui le decisioni venivano solennemente formalizzate e trasmesse attraverso i *decreta*: si potrebbe parlare di una variabile del “*nihil esse respondendum*”<sup>27</sup>. Il dubbio, o meglio la riflessione

---

<sup>27</sup> ACDF, *St. St.*, UV 72, cc. 224r-v. [le sottolineature sono riportate nel manoscritto originale, il corsivo è mio]: «Em.mi e R.mi Sig.ri, Il Sig.re Card.le de Kolonitz rappresenta all’EE. VV. lo stato miserabile di tutta l’Ungaria, dell’Austria, e della Stiria, et il gran bisogno, che hanno quelle parti del zelo, et applicatione dell’EE. VV., et di qualche pronto, et opportuno rimedio per la salute di molte migliaia d’anime; Poiché quando il Turco venne all’assedio di Vienna nell’anno 1683, nell’escursione dei Tartari, che inondò tutte quelle parti, seguì tale strage de Christiani, che desolarono Villaggi intieri, non essendosi potuti salvare, che pochissimi con la fuga, com’è à bastanza noto à tutto il Mondo. Ritiratosi il Turco dall’assedio, tornarono alle loro Case quelli pochi, che s’erano salvati; Ma gli huomini non hanno potuto avere notitia delle Mogli, né le Donne dei Mariti benche n’habbino fatte grandissime diligenze, e dal gran numero de Cadaveri restati insepolti, non si potevano riconoscere, poiché ò erano stati divorati dai Corvi, ò già destrutti. Da questo ne siegue, ch’alli Superstiti non si è potuta dare licenza di copularsi con altri in Matrimonio; E perché è *moralmente impossibile, ch’uno (particolarmente fra Villani) resti senza la Compagnia della Moglie*, mentre le Donne in quelle parti attendono all’Economia delle Case, ne viene in conseguenza, che *con danno dell’anime loro vivono in continuo concubinato*; Ma quello, ch’è peggio, *li Predicanti heretici*, quando li Vedovi abbracciano la loro falsa Religione, le danno licenza di copularsi con altri,

si può porre in questi termini: grandi studiosi del secolo scorso, nel tentativo di analizzare i diversi processi che caratterizzarono la costruzione delle coscienze collettive nel corso della storia dell'Occidente, sentirono il bisogno di utilizzare delle "rigide" unità di misura come categorie sociali dell'appartenenza (e della non appartenenza), come la famiglia, il focolare, la parrocchia, la piazza o più in generale il villaggio – giusto per ricordare il celebre libretto di Gabriel Le Bras, *La Chiesa e il villaggio*<sup>28</sup>. Ma le fonti, come si è visto in questa breve rassegna, sembrano offrirci un quadro ben più complesso dove, la "dialettica", come ricordava Paolo Prodi, più delle specifiche unità di misura, sembra giocare un ruolo determinante nella genesi delle diverse categorie dell'appartenenza<sup>29</sup>. Una dialettica che gradualmente mette in primo piano la persona, la persona morale, volendo usare una declinazione di Marcel Mauss; «si estende il termine *πρόσωπον* all'individuo nella sua nuda essenza, tolta ogni maschera, e, accanto, si conserva il senso dell'artificio: il senso di ciò che costituisce l'intimità della persona e il senso di ciò che è il personaggio»<sup>30</sup>. L'artificio, l'appartenenza, sembra oggi come ieri essere messa in crisi non tanto dalle identità collettive, ma dalla voluta/volontaria perdita del senso della dialettica.

---

et essi vedendo di non poter ottenere tal licenza, ò dispensa dai loro // Vescovi Cattolici per potersi maritare, *mutano Religione*: dal che ne nascerà, che non solo si perderanno molte migliaia d'anime, ma ancora *li figliuoli, che nasceranno da questi, seguiranno la Religione, et heresia dei Padri*; e quando si fa ogni studio per estinguere l'heresia, si darà campo di dilatarsi maggiormente in quelle parti. Per tanto il sud.o Sig.r Card.le mosso dalla salute di tante anime, supplica l'EE. VV. a voler pensare ai modi di soccorrere al bisogno di tanti poveretti, giudicando, ch'essendo già passati otto anni da che seguì l'assedio, e non essendosi havuta notizia di quelli, che mancano, dopo molte diligenze, et essendovi una probabilità grande, che fossero tagliati a pezzi con gli altri, si potrebbe dare licenza, che fossero copulati, con commettere quest'esecuzione ò al Nunzio, ò al medesimo Sig.r Card.le, ò à gli Ordinarij, che dopo haver fatte tutte le diligenze fattibili, concedessero la licenza suddetta. Ché il tutto.

*Feria 2.a* Die 9.a Aprilis 1691. DD. Consultores dixerunt, quod Ordinarij pro eorum arbitrio, et prudentia in casibus particularibus provideant iuxta dispositionem Sacrorum Canonum. [A tergo: *V. cap. 19. de Spons. et matrim.* Gloss. ibi in verb. donec. et cap. 2 *de 2. nup.*]. *Feria 3.a* Die 10 Aprilis 1691. Facta relatione Em.mis D.nis Card.bus Generalibus Inq.bus, in Conclavi existentibus, Rm.mus Cybo oretanus (?) dixit R. P. D. Assessori, p.t ipse retulet, quod d.i Rm.mi rogaverunt Em.mum de Laurea, ut eudem Em. R.mus D. Colonitz de hac materia loqui dignetur, ita ut *interim resolutio expectari debeat*».

<sup>28</sup> G. LE BRAS, *L'église et le village*, Flammarion, Paris 1976.

<sup>29</sup> P. PRODI, *Introduzione: evoluzione e metamorfosi* cit., p. 17.

<sup>30</sup> M. MAUSS, *Teoria generale della magia*, Einaudi, Torino 2000 (I. ed. 1965), p. 374.